



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
CANCELLERIA CIVILE**

Richiesta copie atti giudiziari

R.G.

AVVOCATO

DATA:

RICHIEDE

Atto giudiziario	Data	n° copie richieste
<input type="checkbox"/> Verbale udienza	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sentenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Decreto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ordinanza	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TIPOLOGIA COPIE RICHIESTE

- FORMULA ESECUTIVA
- AUTENTICA
- SEMPLICE

- URGENTE
- NON URGENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA CANCELLERIA	<input type="text"/>
DIRITTI DI CANCELLERIA	<input type="text"/>
COPIE RITIRATE DA:	<input type="text"/>

DATA RITIRO:

FIRMA RITIRO:



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Bologna, 22 settembre 2010
prot. n. 2128 del 22/09/2010

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
di
BOLOGNA
FERRARA
FORLÌ
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI

Il Presidente della Corte comunica che i Presidenti delle sezioni civili, all'esito di un incontro promosso dalla Presidenza, hanno concordemente dichiarato la propria disponibilità, in adesione a specifica richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a che le cause civili di nuovo rito, assegnate a magistrati assenti ovvero prive del magistrato titolare in quanto tramutato ad altro Ufficio (e similia), siano chiamate all'udienza con priorità, senza rispettare l'ordine di anzianità del magistrato assente o tramutato.

Il nuovo ordine di chiamata della cause, ove già non seguito da taluna delle sezioni, avrà efficacia del prossimo mese di novembre, per consentirne la più ampia conoscenza.

A tale fine, i Consigli degli Ordini degli Avvocati in indirizzo sono pregati di diffondere fra i propri iscritti il presente comunicato.

Il Presidente della Corte
Giuliano Lucchini

500
2010 SET 2010



24 OTT. 2012

24 OTT. 2012

3

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Bologna, 24 ottobre 2012

Prot. 8037

Ai Sigg. Presidenti
Consiglio dell'Ordine Avvocato
Del distretto
LORO SEDI

Oggetto: nuova normativa in materia di impugnazione delle controversie civili introdotta dall'art. 14 d. lg. 22 giugno 2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134.

Nel corso di riunione, indetta da questa presidenza, dei presidenti e dei consiglieri del settore civile, sono state proposte queste modalità operative, da questa Presidenza pienamente condivise:

- a) esame preliminare delle cause da parte del presidente al momento della loro assegnazione al relatore, per escludere quelle che, ad un primo esame, fuoriescano con piena evidenza dalla previsione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., fermo restando che se, alla prima udienza, il collegio sia di diverso avviso, si provvederà egualmente alla discussione, rinviando la causa, se del caso, ad altra udienza;
- b) formazione, per le cause che invece appaiono ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., di due fascicoletti ad opera della cancelleria, previamente avvertita dal presidente, fascicoletti che saranno consegnati, non appena scaduti i venti giorni di cui all'art. 166 c.p.c., al relatore ed al presidente, onde consentire loro di verificare le difese dell'appellato e, soprattutto, la presenza di eventuali appelli incidentali da valutare anch'essi ex art. 348 bis c.p.c.;
- c) esame della causa da parte del relatore e del presidente per verificare se sia ipotizzabile l'applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
- d) in caso affermativo, verifica ad opera del presidente se il numero e "la qualità" delle cause chiamate alla prima udienza, come fissata dall'appellante, consenta adeguata discussione o se, viceversa, sia necessario un rinvio della prima udienza per poter adeguatamente discutere della questione;

e) nella seconda ipotesi, rinvio officioso ad altra data della prima udienza, prima della sua celebrazione, con espresso riferimento alla possibilità di definizione della causa ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c., e comunicazione del relativo provvedimento alle parti costituite; qualora invece l'appellato non sia ancora costituito, l'eventuale rinvio sarà disposto alla prima udienza;

f) discussione orale, all'udienza fissata, in merito alle questioni suindicate, senza concessione ai difensori di termine per il deposito di memorie scritte, con immediata pronuncia, se del caso e se possibile, della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ovvero dell'ordinanza.

Ove sia necessario differire la prima udienza per eccedenza delle cause, sarà da verificare se queste possano essere rinviate alle giornate di martedì o venerdì, nella quali già si tiene udienza, ovvero se sia necessario fissare udienza in altro giorno.

Quanto alla sezione lavoro, il presidente ff. della sezione ed i relativi consiglieri, hanno condivisibilmente proposto la seguente (ed unica, stante la specialità del rito, che rende possibile la decisione della causa già nella prima udienza) modalità operativa: il presidente, ricevuto il ricorso per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con nomina del relatore, esaminerà il fascicolo, fissando, per le cause che parrebbero ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., l'udienza più adeguata, tenuto conto del complessivo carico di lavoro della sezione stessa. Quanto al resto, possono ripetersi le considerazioni espresse a proposito delle sezioni civili ordinarie.

Si richiede alle SS.LL. di dare alla presente comunicazione la massima diffusione.

Il Presidente della Corte
Giuliano Lucertini

